



INFORMAZIONI SENZA BARRIERE
INFORMATION WITHOUT BARRIERS
INFORMATION SANS BARRIÈRE

رکاوٹ سے پاک معلومات
معلومات بدون عقبات

otto
8 per
mille
CHIESA VALDESE
UNIONE DELLE CHIESE METODISTE E VALDESI

LA “PROCEDURA DUBLINO”

- Hai intenzione di presentare domanda di protezione internazionale e vuoi conoscere il Paese europeo che esaminerà la tua domanda?
- Hai già presentato domanda di asilo e ti è stata comunicata l'attivazione della cosiddetta “procedura Dublino”?

In entrambi i casi, per conoscere il Paese europeo competente all'esame della tua domanda di protezione internazionale, occorre spendere alcune parole sul Regolamento Dublino.

Cos'è il Regolamento Dublino III?

Il Regolamento Dublino III è uno degli strumenti principali di funzionamento del Sistema europeo comune di asilo (CEAS). Ma a cosa serve il Regolamento Dublino? Tra le varie funzioni del Regolamento, due sono particolarmente importanti: permettere di conoscere in anticipo il Paese competente all'esame della domanda di protezione internazionale presentata da cittadini di Paesi terzi, attraverso dei criteri particolari, ed evitare che vengano presentate più domande in diversi Paesi.

Quali sono i Paesi che applicano il Regolamento Dublino III?

I “paesi Dublino” sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania,

Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, più i 4 paesi “associati” al sistema Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein).

Ma quali sono i criteri per individuare il Paese competente all'esame della domanda di protezione?

Il Paese competente è:

1. Il Paese che può permettere al richiedente asilo di ricongiungersi con propri familiari;
2. Il Paese che ha rilasciato in precedenza al richiedente asilo un permesso di soggiorno o un visto d'ingresso in corso di validità;
3. Il Paese cosiddetto “di primo ingresso”, ossia il primo Paese che applica il Regolamento Dublino attraversato provenendo da un Paese che non lo applica.

Come vengono applicati i criteri del Regolamento Dublino?

Per individuare il Paese competente bisogna prima applicare il criterio 1); se non sono presenti familiari del richiedente in altri Paesi europei può applicarsi il criterio 2); soltanto nel caso anche questo non sia possibile, può applicarsi il criterio 3).

Cos'è la procedura Dublino?

La procedura Dublino è lo strumento che permette di individuare il Paese competente all'esame della domanda di asilo, quando ci sono motivi di pensare che sia diverso da quello in cui viene presentata. L'autorità che effettua questa valutazione è l'Unità Dublino.

Cosa può succedere se viene comunicata l'attivazione della Procedura Dublino?

L'Unità Dublino può ritenere un altro Paese competente all'esame della tua domanda di protezione internazionale e chiedere a quello Stato, entro 2 mesi dalla domanda, di “prendere in carico” o di “riprendere in carico” la tua domanda.

Se, però, la competenza viene ritenuta di un altro Paese perché le tue impronte digitali risultano presenti nel database EURODAC, il termine per la richiesta è di 2 mesi dalla segnalazione EURODAC.

Cosa significa “presa in carico”?

Se è la prima volta che presenti domanda di asilo in un “Paese Dublino” e ci sono motivi per ritenere che un altro Paese sia competente all'esame della tua domanda (ad esempio, perché hai segnalato la presenza di familiari in questo Paese), l'Italia chiederà a questo Paese di “prendere in carico” la tua domanda.

Il Paese interpellato deve rispondere entro 2 mesi e, se non lo fa, significa che ha accettato la richiesta.

E cosa significa “ripresa in carico”?

Se risulta, invece, che hai già presentato domanda di asilo in un altro “Paese Dublino”, l'Italia chiederà a questo Paese di “riprendere in carico” la tua domanda.

Il Paese interpellato deve rispondere entro 1 mese dalla richiesta, o entro 2 settimane se la richiesta è basata sulla segnalazione EURODAC. Se non risponde entro questo termine, significa che ha accettato la competenza per la domanda e accetta di riprenderti in carico.

Cosa succede dopo la richiesta di “presa in carico” o di “ripresa in carico”?

Il Paese interpellato può:

- Rifiutare la competenza;
- Accettare la competenza;
- Non rispondere alla richiesta.

Se il Paese interpellato rifiuta la competenza, l'Italia gli chiederà di riesaminare la richiesta ma, non essendo previsto un obbligo di risposta alla nuova richiesta, molto probabilmente la tua domanda sarà esaminata in Italia. Diversamente, se il Paese interpellato non risponde alla prima richiesta di “presa in carico” o “ripresa in carico” oppure accetta la richiesta, sarai trasferito in questo Paese.

Come e quando avviene il trasferimento nel Paese competente?

Il trasferimento verso il Paese risultato competente al termine della “Procedura Dublino” deve avvenire entro 6 mesi dalla conclusione della procedura, ovvero entro 18 mesi se sei fuggito e non risulti reperibile.

Se il trasferimento non avviene entro questi termini la competenza all'esame della domanda di protezione internazionale spetta al Paese che non ha effettuato il trasferimento.

E' possibile opporsi al trasferimento?

Il provvedimento di trasferimento verso il Paese che non ha risposto o ha accettato la richiesta di “presa in carico” o di “ripresa in carico” deve essere notificato a te personalmente oppure al tuo/a avvocato/a.

Insieme al tuo/a avvocato/a, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, puoi presentare ricorso al Giudice per ottenere la sospensione del trasferimento fino alla conclusione del processo e l'annullamento del provvedimento di trasferimento.

Se il Giudice ritiene corretto il provvedimento di trasferimento, insieme al tuo/a avvocato/a, puoi presentare ricorso presso la Corte di Cassazione entro 30 giorni dalla sentenza. Se anche la Cassazione ritiene corretto il provvedimento verrai trasferito verso il Paese individuato dall'Unità Dublino.

Quali diritti sono garantiti durante la “Procedura Dublino”?

- Diritto all'informazione – Riceverai un opuscolo informativo sul diritto all'asilo in Italia
(<https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/protezione-internazionale/guida-pratica-richiedenti-protezione-internazionale-italia>);
- Diritto al lavoro, dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda di asilo;
- Diritto di difesa e gratuito patrocinio a spese dello Stato.

E' possibile circolare liberamente in Europa dopo la presentazione della domanda di asilo o durante la “Procedura Dublino”?

No. Soltanto dopo il riconoscimento della protezione internazionale potrai recarti in un altro Paese europeo, ma comunque per un periodo non superiore a 3 mesi.

Scheda realizzata da:

Serena La Marca e Valerio Giuzio.

Con il contributo dell'avv. Arturo Raffaele Covella.